

Legge regionale 30 dicembre 1985 , n. 56 - TESTO VIGENTE dal 27/03/1993

Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico.

TITOLO I

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLE AREE MONTANE DELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

Art. 1

(1)(2)(3)

In considerazione della rilevanza economica ed occupazionale che assumono per il Friuli - Venezia Giulia le iniziative turistiche, l' Amministrazione regionale è autorizzata a prendere l' iniziativa della costituzione, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2458 del codice civile, di una società per azioni avente lo scopo di concorrere, nel quadro della politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 129, L. R. 1/2005

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 103, L. R. 22/2007

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 17/2011

Art. 2

Per il perseguimento delle finalità di cui all' articolo precedente, la società potrà procedere:

a) all' acquisizione in proprietà o in uso a qualsiasi titolo e alla cessione di impianti di risalita e relative pertinenze nonché di piste da sci;

b) alla progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti di risalita e relative pertinenze nonché di piste da sci;

c) all' acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture, strutture anche ricettive, situate o da situarsi nelle aree adiacenti quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze.

(1)(2)

Per l' attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare, con la sola esclusione della raccolta del risparmio o dell' esercizio del credito nelle forme soggette all' applicazione della legge 7 marzo 1938, n. 141.

Note:

1 Primo comma sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 63/1986

2 Parole aggiunte al primo comma da art. 92, comma 1, L. R. 25/1989

Art. 3

L' autorizzazione all' Amministrazione regionale, per la costituzione della società per il turismo, è concessa alla condizione che l' iniziativa possa essere attuata con l' osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) che la Regione assuma e conservi nella costituenda società una posizione maggioritaria, in modo che la partecipazione di altri soggetti economici e finanziari tra cui la Friulia SpA di Trieste, eventuali istituti di credito e privati operatori non abbia mai a superare, complessivamente, la misura del 49% del capitale sociale;

b) che lo statuto della costituenda Società riservi all' Assemblea la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e che la nomina del Presidente del Collegio sindacale sia riservata alla Giunta regionale;

c) che gli interventi di cui all' articolo 2 siano attuati nei territori compresi negli ambiti turistici nn. 4, 5 e 6 individuati nell' allegato << A >> alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 10;

d) che la gestione degli impianti sia, di norma, affidata a privati singoli o associati, anche in forma cooperativa.

(1)(2)

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 26/1991

2 Parole sostituite al primo comma da art. 17, comma 1, L. R. 8/1993

Art. 4

Per le finalità del precedente art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo.